

L'Inrl avanza le sue proposte al governo. Rappresentanza tributaria nel dl semplificazioni

# Compensi equi senza distinzioni Mancano i parametri ministeriali per non ordinistici

**F**orti sollecitazioni dei vertici dell'istituto su rappresentanza tributaria e sull'equo compenso due temi di estrema importanza per la categoria. Nel dettaglio per il riconoscimento dei revisori legali nei contenziosi tributari, sono stati nuovamente contattati il vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, e il capo della segreteria della presidenza della Camera, Alessandro Amitrano, affinché vengano accolte le legittime istanze dell'Istituto, come spiega il presidente Virgilio Baresi: «Abbiamo sollecitato l'invito alle istituzioni nazionali ed europee a sostenere ancora le nostre legittime richieste, con il coinvolgimento dell'Inrl

nel tavolo tecnico promosso presso il ministero di giustizia per l'equo compenso professionale, ribadendo che si tratta di una problematica non solo di pertinenza del sistema ordinistico, ma che tocca particolarmente i 155mila revisori legali. Mentre in ordine alla rappresentanza tributaria, riteniamo fattibile, dopo l'attuale discussione l'inserimento di tale riconoscimento nel decreto delle semplificazioni». A tal proposito il consulente legale dell'istituto, avvocato Giovanni Cinque, rileva che «la disciplina sull'equo compenso è stata introdotta con la legge di bilancio del 2018 che - all'art. 1, commi 487 e 488 - ha esteso l'ambito applicativo della norma, inizialmente prevista solo per gli avvocati, anche ad altre categorie professionali. In particolare la disposizione normativa che sanziona con la nullità ogni patto avente ad oggetto un compenso "non equo" viene estesa alle prestazioni di tutti i professionisti iscritti o meno ad ordini e collegi». Quindi, se da un lato la norma ha avuto la pregevole funzione di tutelare il diritto ad ottenere un compenso proporzionato alla qualità e quantità della prestazione eseguita dal professionista, offrendo come parametro di riferimento minimo le tabelle ministeriali utilizzate in caso di contenzioso, dall'altro nulla dice per quelle categorie che sono coperte da una disciplina specifica ivi incluse quella dei revisori legali. Da qui l'auspicio dell'istituto dell'ampliamento - in un'ottica estensiva - della portata applicativa della norma, idoneo a ricomprendere proprio la categoria dei revisori le-



Sopra, il Consiglio nazionale dell'Inrl e al centro il presidente del Cnel, Tiziano Treu.

A sinistra, delegati Inrl della Campania con il presidente Baresi, il segretario generale Ubaldo Procaccini e l'avvocato Giovanni Cinque



gali per lo speciale impegno assunto dai medesimi e caratterizzato da responsabilità di natura professionale e patrimoniale. È indiscutibile che», osserva ancora Giovanni Cinque, «siffatto ampliamento sarebbe pienamente compatibile con i principi ispiratori della riforma volti a estendere la garanzia di un compenso equo a tutte le categorie professionali prescindendo da una specifica appartenenza a sistemi ordinistici oppure no». Infatti, ad oggi, mancano ancora i parametri ministeriali dedicati alle professioni non organizzate in ordini e collegi. Prosegue intanto l'organizzazione del programma di aggiornamento professionale: è infatti in fase avanzata di definizione la scelta dei docenti di alto profilo per la formazione, in attesa della conferma ufficiale delle modalità da parte del Mef.

**Sportello del revisore, la priorità di fare «rete».** Così come procede spedita anche l'operazione dello «sportello del revisore» avviata dall'Inrl, uno strumento operativo con la quale si vuole attivare una collaborazione sinergica con i colleghi commercialisti, figure strategiche di consulenti aziendali e specialisti nella formazione del bilancio, per quanto attiene la professione di revisore legale. Il gruppo di lavoro dello sportello, capeggiato dal vice segretario nazionale Ciro Monetta, sta mettendo in atto una strategia innovativa attraverso la creazione di un network na-

zionale, sfruttando le sinergie del lavoro in team e della rete. Tale progetto servirà a rafforzare la professionalità del revisore legale attraverso una formazione continua sul campo. In una parola il lavoro sinergico, attraverso la rete, contribuirà al raggiungimento di una alta specializzazione della figura del revisore legale. «Normalmente il commercialista, nel suo ruolo ordinario», osserva Monetta, «dispone, mentre, in quello di revisore legale controlla, anche se entrambi i ruoli perseguono lo stesso obiettivo, cioè affermare che il bilancio rappresenta, ragionevolmente, la situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'azienda. I ruoli però differiscono nelle responsabilità, nella metodologia e nelle tecniche di approccio. Infatti il commercialista applica i principi contabili di riferimento, mentre il revisore adotta i

principi di revisione che interpretano i corretti principi contabili di riferimento. Le sinergie del network nazionale contribuiranno dunque ad una interattività tra il commercialista e il sindaco-revisore in quanto, molti dei modelli utili al revisore che sono alla base dei controlli sulle posizioni di bilancio potranno essere utilizzati dal commercialista o dal responsabile amministrativo, per la costruzione e l'esposizione dei dati in bilancio». A conti fatti l'utilizzo di comuni modelli e la collaborazione sinergica nell'addivenire a risultati sostanzialmente comuni, serviranno a strutturare la base comune che rilevi, in modo sistematico e uniforme, la corretta rappresentazione e valutazione delle poste nel rispetto dei corretti principi contabili nazionali e internazionali.

**L'utilizzo del campionamento.** Grande attenzione dell'istituto, poi, per le varie sfaccettature della legge sulla revisione: infatti con le recenti interpre-

tazioni di quanto stabilito dal legislatore in materia di revisione contabile nella pubblica amministrazione, riguardo ai futuri percorsi formativi, l'istituto intende enfatizzare l'importanza di alcuni dettagli, fra i quali quello del campionamento. Difatti, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, l'organo di revisione deve definire e svolgere procedure di revisione che gli permettano di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per poter trarre conclusioni attendibili su cui basare il proprio giudizio. Ed è proprio nello svolgimento di appropriate procedure e di adeguate metodologie di revisione contabile, che l'organo di revisione ha l'opzione di utilizzare il campionamento al fine di sviluppare opportune risposte ai rischi di errori significativi. In altri termini, il revisore si pone come obiettivo quello di acquisire elementi probativi in base ai quali, con ragionevole certezza, trarre conclusioni sulla popolazione dalla quale il campione è selezionato. Il campionamento può essere di tipo statistico, integrale o soggettivo e ragionato. Tali metodi, secondo gli analisti della materia, possono essere alternativi tra di loro o utilizzati congiuntamente al fine di ottenere e valutare elementi probativi, su determinate caratteristiche delle voci selezionate, e trarre valide conclusioni sulla intera popolazione dalla quale il campione è estratto.

Pagina a cura di  
**INRL**  
(Istituto Nazionale Revisori Legali)  
Sede legale: Via Longoni 2 - 20159 Milano  
Sede amministrativa:  
Piazza della Rotonda 70 - 00186 Roma  
Ufficio di Rappresentanza:  
Rue de l'Industrie 42 - Bruxelles  
email: segreteria@revisori.it  
www.revisori.it

## REVISORI NEWS

### Finanza locale, le paghe a discrezione degli enti

In merito ai compensi per i revisori legali negli enti locali, altro tema specifico di stretta attualità, si ricorda che il Ministero dell'interno, alcune settimane fa, ha emanato una nota di chiarimento nella quale si specifica che riguardo alla cosiddetta finanza locale, la determinazione del compenso è a discrezione dell'ente locale e che l'aggiornamento dei compensi non è un obbligo ma una facoltà, che comunque deve tener conto delle risorse finanziarie di bilancio. La nota prosegue specificando che quanto precisato all'art. 1,

comma 3, del dm 21 dicembre 2018, «lascia intendere la facoltatività dell'adeguamento e l'irretroattività degli effetti sui rapporti in essere». Viene anche segnalato che riguardo alla natura negoziale del rapporto ente locale-organo di revisore si è espressa la magistratura contabile, indicando che, al fine di evitare che il rapporto in corso possa subire variazioni incrementali con maggiori oneri per la p.a., è sancita dagli artt. 234 e 241 del Tuel la competenza del consiglio comunale e il momento della nomina, momento in cui le parti predeterminano il compenso definendo i «limiti dell'autonomia negoziale» e la «natura negoziale» del rapporto.

